



Regione Lombardia

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

REGIONE LOMBARDIA con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, codice fiscale 80050050154, rappresentata da Attilio Fontana in qualità di Presidente

E

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) con sede legale in Via IV Novembre, 144 – 00187 Roma, codice fiscale 01165400589, rappresentato da Alessandra Lanza in qualità di Direttore regionale per la Lombardia

PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PREMESSO che:

- in base alla Legge 10 maggio 1982 n. 251 "*Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*" e al D.P.R. n. 782 del 18 luglio 1984, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL, può erogare prestazioni protesiche a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso apposite convenzioni stipulate con le Regioni;
- l'art. 12 della Legge 11 marzo 1988 n. 67, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)*" stabilisce che l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e all'erogazione delle "prime cure ambulatoriali", in coordinamento con le Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito di rapporti convenzionali con le Regioni;
- in base all'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'art. 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'INAIL, previa intesa con le Regioni, può realizzare e gestire centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro;
- l'art. 95 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*", prevede la possibilità per le Regioni di definire con l'INAIL convenzioni per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili al recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul

lavoro e dei tecnopatici, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa del Servizio Sanitario Nazionale;

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, - come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, – “*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*” stabilisce:
 - all'art. 9, comma 4, lettera d-bis), che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale definisce le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
 - all'art. 11, comma 5 bis, che al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i., l'INAIL può provvedere, utilizzando servizi pubblici e privati d'intesa con le Regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha approvato l'Accordo quadro (Repertorio Atti n. 34/CSR del 02/02/2012) per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL come meglio specificato negli articoli 2, 3 e 4 dell'Accordo stesso;
- la d.g.r. n. X/1673 del 16 aprile 2014, in attuazione dell'Accordo quadro sopra citato, ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa e contestualmente lo schema di Convenzione attuativa triennale, tra Regione Lombardia e INAIL per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL agli infortunati sul lavoro e tecnopatici. Con la d.g.r. n. XI/3371 del 14 luglio 2020 sono stati rinnovati da ultimo, gli impegni tra le Parti per la durata di ulteriori tre anni con valenza fino al 16 aprile 2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO Regione Lombardia (d'ora in avanti Regione) e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (d'ora in avanti INAIL, congiuntamente dette le Parti), in osservanza delle rispettive competenze, si impegnano reciprocamente ad implementare le azioni già avviate in base al precedente Protocollo d'Intesa e volte a realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati, tecnopatici ed agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, anche attraverso la ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione e l'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione da trasferire nel campo applicativo;

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Prestazioni sanitarie a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici)

L'INAIL erogherà agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici, con oneri a proprio carico, le prime cure ambulatoriali di cui all' art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con i correlati accertamenti diagnostici e prestazioni specialistiche, e le prestazioni di assistenza sanitaria

riabilitativa non ospedaliera, anche in regime residenziale, presso le proprie strutture, già attivate o da attivare, nel territorio regionale.

Le strutture dell'INAIL già presenti e operanti sul territorio della Lombardia, in possesso dei requisiti tecnico-sanitari di cui agli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono quelle indicate dalla d.g.r. n. X/1673/2014 e dalla d.g.r. n. X/4066/2015.

L'INAIL, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili, previo accordo con Regione e in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, potrà attivare nuove strutture finalizzate all'erogazione delle predette prestazioni sanitarie. L'attivazione delle strutture in argomento è subordinata alla positiva verifica dei requisiti previsti dagli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 3

(Prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici)

L'INAIL e Regione individueranno, di comune accordo, le strutture pubbliche o private, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, con le quali l'INAIL potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

Art. 4

(Prestazioni sanitarie a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale)

Presso le strutture sanitarie dell'INAIL, in possesso dei requisiti specificati nel precedente articolo 2, potranno essere erogate a favore degli assistiti del Servizio Sanitario le prestazioni di cui al predetto articolo, se incluse nei livelli essenziali di assistenza, per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

I rapporti economici connessi all'erogazione delle prestazioni di cui al comma precedente, saranno regolati da apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 8- quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto della programmazione dei volumi massimi di prestazioni sanitarie erogabili a carico del Servizio Sanitario, nonché delle tariffe sanitarie vigenti.

Art. 5

(Prestazioni di assistenza protesica a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale).

Le prestazioni di assistenza protesica che l'INAIL, ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, erogherà a favore degli assistiti del Servizio Sanitario regionale, presso il Centro di Vigorso di Budrio o sue filiali, saranno rimborsate all'INAIL nel rispetto delle tariffe di cui all'art 4, comma 1 del decreto del Ministro della Salute del 12 settembre 2006, come modificate dall'art 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n 244 e successive modificazioni.

Art. 6

(Attuazione del protocollo)

Allo scopo di realizzare una piena sinergia, nel contesto di un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate all'assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica, al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, all'erogazione, in favore degli assistiti del SSN, delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5, nonché alla ricerca di nuove

tecnologie e metodologie di assistenza, così come alla sperimentazione e all'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione, Regione e INAIL stipuleranno una o più convenzioni attuative con le quali si provvederà, tra l'altro, a:

- individuare le specifiche strutture o i servizi pubblici o privati utilizzati per l'erogazione delle prestazioni;
- definire i contenuti e le modalità di gestione dei flussi informativi, in termini di reciprocità, anche attraverso forme di integrazione dei sistemi informatici e lo sviluppo di servizi in cooperazione applicativa;
- regolare i rapporti economici eventualmente stabiliti tra il Servizio Sanitario Regionale e INAIL e realizzare livelli di sinergia tra Regione e INAIL finalizzati a garantire che gli infortunati sul lavoro e i tecnopatici non debbano anticipare gli oneri delle prestazioni erogate dal SSN che, in base alle vigenti disposizioni, sono a carico degli assistiti, e che detti oneri siano corrisposti direttamente dall'INAIL;
- definire le modalità di raccordo tra le strutture del SSN e l'INAIL per l'avvio tempestivo dell'infortunato sul lavoro e del tecnopatico ad un efficace ed appropriato percorso terapeutico e riabilitativo;
- definire, nell'ambito delle sinergie tra il Servizio Sanitario e l'INAIL, modalità condivise di utilizzo delle risorse umane e strumentali nello svolgimento delle attività finalizzate all'erogazione delle prestazioni.

Con le predette convenzioni attuative potranno essere attivate stabili forme di collaborazione nei seguenti ambiti di attività:

- collaborazione in progetti di ricerca scientifica/tecnologica per la creazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire in campo applicativo e per il reinserimento socio-lavorativo;
- collaborazione ad iniziative di promozione della pratica sportiva a livello agonistico ed amatoriale per le persone con disabilità;
- collaborazione ad iniziative di comunicazione sulle tematiche della disabilità;
- collaborazione a progetti formativi in ambito protesico, riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo.

Art. 7

(Tavolo tecnico di coordinamento)

Regione Lombardia e INAIL si impegnano a costituire un Tavolo tecnico di coordinamento, i cui componenti sono indicati dalle parti in numero di tre (3) per ciascuna di esse, con il compito di monitorare l'attuazione del presente protocollo di intesa e di approfondire le tematiche che saranno oggetto delle convenzioni attuative di cui al precedente articolo 6.

Art. 8

(Tavolo tecnico di coordinamento)

L'attivazione del presente protocollo sarà garantita da Regione Lombardia e Direzione regionale INAIL Lombardia attraverso gli uffici competenti.

Art. 9

(Durata)

Il presente protocollo ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata entro 60 giorni dalla scadenza.

Art. 10
(Facoltà di recesso)

La facoltà di recesso potrà essere esercitata, da ciascuna delle parti, con preavviso scritto di almeno tre mesi.

Il recesso non comporterà l'interruzione delle convenzioni attuative, nel frattempo stipulate, e dei progetti e delle iniziative in corso.

Art. 11
(Foro competente)

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Milano.

Art. 12
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.